




Repubblica Italiana  
Assemblea Regionale Siciliana

Servizio Studi



### **NOTA DI LETTURA**

Accordo Stato - Regione e schema del decreto legislativo: “Modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n.158, recante: Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziari e dei controlli”.

Documento n. 2 - 2021

XVII Legislatura - 19 gennaio 2021



L'Ufficio redige Documenti su tutti i disegni di legge assegnati per l'esame alla Commissione Bilancio e su quelli ad essa trasmessi dalle Commissioni di merito per il parere sulla copertura finanziaria, sui documenti di finanza pubblica trasmessi all'Assemblea e sulle tematiche aventi rilievo finanziario, oggetto di discussione o di indagini conoscitive da parte degli organi dell'Assemblea.

## **Servizio Studi**

I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:  
tel. 091 705 4884- fax 091 705 4371 - mail [serviziostudi@ars.sicilia.it](mailto:serviziostudi@ars.sicilia.it)

---

*I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.*

## PREMESSA

Con il decreto legislativo n. 158 del 2019, recante *Norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziari e dei controlli*, veniva affrontata la questione relativa al ripiano del disavanzo della Regione. In particolare, l'art. 7, I co. del detto d.lgs., prevedeva che il disavanzo e le quote di disavanzo non recuperate, relative al rendiconto 2018, potessero essere ripianate nel limite massimo di dieci esercizi finanziari. Il successivo secondo comma dell'art. 7 citato prevedeva, inoltre, che tale rateizzazione decennale fosse subordinato a un Accordo Stato - Regione, contenete specifici impegni di rientro dal disavanzo e da sottoscrivere entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo, vale a dire, entro il mese di marzo 2020. In mancanza di detto accordo, il termine per il rientro sarebbe stato ridotto a tre anni. Come è noto, tuttavia, nelle more sono intervenute le vicende legate alla pandemia da COVID-19, che hanno investito e travolto su scala mondiale il normale dispiegarsi delle attività istituzionali, ivi comprese quelle relative agli accordi Stato - Regione di cui al citato art. 7, co. II, d.lgs. 158/2019.

In tale contesto, onde scongiurare l'operatività del secondo comma dell'art. 7 e la conseguente contrazione in tre anni per il rientro dal disavanzo, che ammonta a circa 1.740 milioni di euro, è stato sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Siciliana, il 14 gennaio 2021, l'Accordo Stato - Regione in commento, già apprezzato con Delibera di giunta n° 3 del 13 gennaio 2021.

All' accordo *de quo*, peraltro, si accompagnano contestuali nuove norme di attuazione a modifica dell'art. 7, d.lgs. 158/2019, approvate dalla Commissione paritetica ex art. 43 dello Statuto, le quali, da un lato, confermano il termine decennale per il rientro dal disavanzo, con scadenza 2029, e, dall'altro, prevedono per le sole quote di copertura del disavanzo accertate col rendiconto 2018 da ripianare nell'anno 2021 il rinvio all'anno successivo a quello di conclusione del ripiano originariamente previsto (cioè, all'anno 2030).

Le suddette norme di attuazione prevedono inoltre che l'effetto delle riduzioni strutturali della spesa richieste alla Regione debba decorrere già a partire dal 2021.

### **Punto 1**

L'esame del contenuto dell'Accordo del 14 gennaio 2021 risulta di particolare importanza poiché, con la sua sottoscrizione, la Regione Siciliana si impegna al rispetto di condizioni **puntuali e dettagliate** attraverso cui pervenire a specifiche percentuali del 20 o del 40 per cento di riduzione strutturale di numerose voci di spesa corrente, da realizzare per gli anni dal 2021 al 2029. Nel medesimo punto l'Accordo prevede che la riduzione di spesa programmata possa subire una oscillazione fino al massimo del 10% a condizione che comunque, nel triennio, si rispettino i saldi stabiliti dall'Accordo. A tal proposito, si richiama l'attenzione sulla tabella allegata all'Accordo, la quale indica gli effetti da conseguire annualmente, in termini di ripiano del disavanzo. Tale tabella suddivide in tre categorie le spese sulle quale andare ad effettuare i recuperi e all'interno di ciascuna categoria si identificano le singole fattispecie sulle quali operare i tagli.

Ciascuna categoria di spesa viene sottoposta, nell'arco dell'intero piano di rientro, ad una percentuale di riduzione. Fermo restando l'obiettivo annuale da raggiungere, il Governo regionale determinerà il contributo in termini di tagli delle singole voci di spesa che concorrono al raggiungimento dell'obiettivo annuale.

Sono espressamente escluse dai tagli alla spesa corrente le seguenti voci:

- Spesa per la sanità;
- Spese correttive e compensative delle entrate relative alle regolazioni contabili esclusivamente riferibili alle partecipazioni statutarie;
- Concorso alla finanza pubblica previsto dalla legislazione vigente al 31 dicembre di ciascun anno;
- Spese correnti finanziate con risorse trasferite vincolate.

### **Punto 2**

La Regione si impegna a perseguire interventi di riduzione della spesa attraverso l'adozione di *"provvedimenti legislativi" e/o amministrativi*: in particolare, si prevede che venga determinata annualmente, in apposito allegato alla legge di bilancio, la misura puntuale degli interventi per il successivo triennio.

Gli interventi previsti sono:

- a) Completa attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel piano delle partecipazioni societarie adottato ai sensi dell'art. 24, d.lgs. 175/2016, T.U. in materia di Società a partecipazione pubblica; nonché l'integrale attuazione delle prescrizioni in materia di gestione del personale di cui all'art. 19 del detto T.U. In particolare, si segnala che l'art. 24 del T.U. in esame prevede l'alienazione, ovvero la razionalizzazione delle società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (cfr. art. 4 d.lgs. 175 del 2016). L'art. 19 del citato d.lgs., inoltre, attiene all'adeguamento dei rapporti di lavoro alle dipendenze di società partecipate alle norme di diritto comune nonché ai criteri e alle modalità di reclutamento del personale nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui al TU sul Pubblico Impiego.
- b) Completamento e definitiva chiusura delle procedure di liquidazione coatta delle società partecipate e degli enti in via di dismissione (su cui vedasi T.U. in materia di Società a partecipazione pubblica, artt. 4, 10, 20 e 24; artt. 2437 e ss. c.c. nonché Corte Cost. sent. n. 116 del 17 aprile 2018);

c) - ***Tempestivo adeguamento alla emananda decisione della Corte Costituzionale in materia di riduzione dei vitalizi dei consiglieri regionali:***

Con riferimento alla riduzione dei vitalizi, l'Assemblea con la legge regionale n. 19 del 2019 ha proceduto alla rideterminazione degli assegni vitalizi dei deputati cessati dal mandato.

Com'è noto sono state impugnate le previsioni di cui ai commi 12 e 13 dell'articolo 1.

E' stato in particolare eccepito che entrambi i commi prevedono una riduzione degli assegni vitalizi diretti e di reversibilità **limitatamente ad un periodo di cinque anni** dalla data di entrata in vigore della legge regionale n.19/2019.

Secondo il Governo nazionale, la temporaneità della riduzione contrasterebbe con le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 965 e 966, della legge di bilancio n. 145 del 2018 ai sensi delle quali, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2019, le regioni anche ad autonomia speciale, sono tenute a rideterminare la disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere. Osserva il Governo che "la previsione che la disciplina contenuta nella legge regionale sia limitata nella sua applicazione ad un periodo di tempo determinato (cinque anni) e non costituisca, pertanto, una norma a regime muta la natura dell'intervento previsto dalla normativa statale in una misura temporalmente contingente".

- ***progressiva riduzione dei trasferimenti all'ARS:***

La prevista riduzione dei trasferimenti all'Assemblea regionale siciliana si pone in continuità con il processo di contenimento dei costi della politica intrapreso, a partire dal 2012, sia a livello nazionale che regionale.

In particolare, com'è noto, sin dai c.d. decreti Monti, in considerazione della grave e perdurante crisi economica congiunturale che da alcuni anni attraversava il Paese, è stata posta l'esigenza di effettuare una forte revisione della spesa degli apparati pubblici, c.d. *spending review*, in diversi settori sia in campo nazionale che regionale e, per quanto concerne il punto in esame, sia da parte delle Camere che delle Assemblee legislative e dei Consigli regionali.

Pertanto, a seguito dell'approvazione della legge regionale recante "Misure in materia di controllo, trasparenza e contenimento della spesa relativa ai costi della politica", l.r. 1/2014, si è proceduto all'adeguamento dell'ordinamento interno a quanto previsto dalla normativa nazionale in tema di *spending review*, con una serie di misure di contrazione della spesa. Va sottolineato come, nel rispetto del principio di separazione delle fonti, molte disposizioni della precitata legge regionale, al fine dell'adozione dei provvedimenti di contenimento della spesa, abbiano rinviato alle norme interne dell'Assemblea, da adottarsi nel rispetto del principio statutario di autonomia dell'Assemblea medesima e secondo le norme del regolamento interno.

Tale principio pertanto non può che presiedere alle ulteriori riduzioni dei trasferimenti che andranno individuate dagli organi di autogoverno dell'ARS ed in particolare dal Presidente e dal Consiglio di presidenza.

Il complessivo quadro degli interventi adottati nel corso di questi anni ha consentito una costante e progressiva decurtazione della dotazione ordinaria che è stata complessivamente ridotta, rispetto al 2013, di oltre il 15 per cento.

- d) Recepimento della normativa statale in materia di **lavoro agile** al personale regionale e degli enti strumentali; contenimento delle risorse destinate al **trattamento accessorio del personale** anche dirigenziale, in attuazione della cd. Riforma Madia sul Pubblico Impiego; generale contenimento, razionalizzazione e miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi erogati all'utenza;
- e) **Riforma della dirigenza regionale**, in adeguamento ai principi della legislazione nazionale con il superamento delle attuali fasce dirigenziali; **riduzione significativa** degli uffici dirigenziale; **riorganizzazione e snellimento** della struttura amministrativa della Regione mediante la razionalizzazione dell'impiego delle dotazioni organiche, l'accorpamento degli uffici e la gestione unitaria dei servizi; **contenimento della spesa del personale in servizio**, al netto delle spese per i rinnovi contrattuali nei limiti minimi di quelli previsti per il medesimo periodo livello nazionale, **e del personale in quiescenza**. Con riferimento a tale ultimo aspetto, si segnala che l'impegno assunto dalla Regione in materia di spese per il personale parrebbe determinare una limitazione del *turn over*. A tal proposito si ricorda le norme vigenti consentono una capacità assunzionale pari all'85% dei risparmi realizzati per il personale del comparto e pari al 50% per il personale dirigenziale.  
L'Accordo prevede che i risparmi da computare ai fini delle capacità assunzionali siano soltanto quelli relativi al personale del contratto 2. Inoltre, per quanto riguarda la capacità di reclutamento di nuovo personale dirigenziale, ai risparmi, come sopra realizzati, va sottratto l'importo dell'indennità di buonuscita corrisposte. Sul punto l'Accordo prevede una durata decennale per il personale del comparto e triennale per il personale dirigenziale.
- f) Prevede riforme in materia di consorzi di bonifica, altri enti del GAP e di Forestali.
- g) Prevede un processo di razionalizzazione tendente alla riduzione della spesa per le locazioni passive della regione e delle società controllate e collegate.
- h) Mira alla valorizzazione delle entrate derivanti dai beni regionali e del GAP con particolare riguardo alla ricognizione del patrimonio regionale ali canoni di concessione
- i) la riduzione dei centri di costo attraverso l'applicazione delle misure in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e la riduzione della spesa mediante ribassi d'asta a seguito delle procedure di evidenza pubblica espletate dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori;
- j) Il recepimento dei principi in materia di dirigenza pubblica contenuti nel T.U. del pubblico impiego. Le finalità perseguite sono la semplificazione e l'efficientamento nella distribuzione

degli incarichi, la riforma della dirigenza regionale, l'individuazione di una sola fascia dirigenziale, la previsione di procedure selettive per titoli ed esami con espresso divieto di regimi di inquadramento automatici e di concorsi riservati per l'accesso alla dirigenza. A tale ultimo proposito si ritiene che la previsione debba interpretarsi nel senso di un divieto di concorsi interamente riservati agli interni, rimanendo comunque salva la possibilità di una riserva la 50%, come da giurisprudenza costituzionale.

k) La Regione si è impegnata, altresì, a realizzare una progressiva riduzione dell'indebitamento complessivo in modo da ottenere una diminuzione degli oneri finanziari derivanti dal debito, compresi quelli discendenti dai contratti derivati, ossia dagli strumenti finanziari il cui valore dipende dal valore di un'altra attività finanziaria o reale e la cui disciplina è contenuta nel D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 24 (Testo Unico della Finanza) e tra i quali i più diffusi sono i futures; forward rate agreement; swap, soprattutto Interest Rate Swap e currency swap. Si ricorda che la somma stanziata nel capitolo 214907 del bilancio per l'esercizio 2021 relativamente agli oneri finanziari per interessi, swap ed altri strumenti finanziari derivati è pari a 45,2 milioni di euro.

l) L'accordo siglato con lo Stato prevede, inoltre, che la Regione si impegni a porre in essere dei processi di semplificazione amministrativa, ossia la progressiva riduzione dell'iter burocratico dei procedimenti amministrativi e dei loro termini di conclusione conformemente ai principi generali di efficienza, efficacia ed economicità procedimentale dell'azione amministrativa. Sul punto occorre evidenziare che la Regione ha già approvato la legge regionale 7 luglio 2020, n. 13 "Disposizioni per l'accelerazione dei procedimenti amministrativi e per la realizzazione di interventi infrastrutturali urgenti" e la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa", in particolare gli articoli da 17 a 31. Tale semplificazione dovrà accompagnarsi alla "digitalizzazione" e alla "dematerializzazione" degli atti con la conseguente diminuzione, entro il 2022, della "produzione" e della "conservazione" dei documenti in formato cartaceo.

m) Tra le altre misure di carattere finanziario si è prevista anche la riduzione dei compensi dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e della dirigenza delle società partecipate e controllate, unitamente alla diminuzione delle spese per il ricorso ad attività di consulenza e per l'attribuzione di incarichi professionali da parte degli enti e delle società ricomprese nel GAP (Gruppo delle Amministrazioni Pubbliche). Al riguardo l'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010 n. 11, di riordino delle società a totale e maggioritaria partecipazione della Regione, ha stabilito una misura omnicomprensiva dei compensi, ulteriormente ridotta dall'articolo 33 della legge regionale n. 9/2015. Nel medesimo punto, altresì, è prevista una riduzione dei trasferimenti verso gli enti pubblici e le società del GAP.

n) L'Accordo in parola, oltre alla riduzione della spesa, contempla anche l'incremento degli investimenti da parte della Regione attraverso l'impiego dei fondi nazionali e comunitari oltre che mediante la riqualificazione della propria spesa anche per gli anni 2027-2029. E' previsto che detta riqualificazione si realizzi attraverso il progressivo aumento dei pagamenti complessivi per gli investimenti in misura non inferiore al 5 per cento per ciascun anno rispetto all'anno precedente. Fermo restando quanto già contemplato per ciascuno degli anni fino al

2026 (incremento della spesa per investimenti pari al 2% rispetto a quelli contabilizzati nel 2018).

o) Da ultimo, in via per così dire residuale, l'Accordo rimanda a tutte le altre misure di riduzione della spesa e di ripiano del disavanzo che saranno stabilite dalla Regione siciliana nell'esercizio della sua autonomia ma pur sempre dando priorità a quelle contenute nell'Accordo sottoscritto con il Governo centrale.

### **Punto 3**

Si prevede che la Regione si impegni ad approvare il predetto piano di rientro entro il 28 febbraio del 2021 e che trovino applicazione i principi contabili di cui ai paragrafi 9.2.25 e successivi dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011. Inoltre, si è previsto che la deliberazione dell'Assemblea Regionale Siciliana di approvazione del piano, oltre al rispetto dei suddetti principi, debba contenere quanto previsto dai punti 1 e 2 dell'Accordo. Da ultimo, si chiarisce che il piano di rientro del disavanzo costituisce allegato al bilancio di previsione della Regione per gli esercizi 2021/2023.

Dal tenore dell'Accordo, che fa espresso riferimento alla deliberazione assembleare e al richiamo ai paragrafi 9.2.25 e successivi dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011, pare evincersi una piena partecipazione dell'organo legislativo regionale in ordine alla determinazione dei contenuti del piano in questione. Tanto si può ulteriormente evincere dal D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 che, nel disciplinare il contenuto tipico della legge di bilancio, all'art. 42, comma 12, fa espresso riferimento "all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio".

### **Punto 4**

Il punto quattro dell'Accordo in parola stabilisce, che la Regione si impegna a non autorizzare con propria legge l'esercizio provvisorio oltre il 28 febbraio 2021. Da ciò parrebbe evincersi che, entro quella data dovrebbe essere approvato il bilancio di previsione per il triennio 2021-2023. Si rammenta, tuttavia, che il ricorso all'esercizio provvisorio è autorizzato con legge regionale per un periodo massimo di quattro mesi ai sensi dell'articolo 81, comma 5, Cost. . Da ultimo, si fa presente, che l'iniziativa relativa al ddl di esercizio provvisorio è riservata la Governo regionale (nonostante esista qualche precedente di iniziativa parlamentare in materia presso l'assemblea regionale siciliana)

### **Punto 5**

L'Accordo, al punto 5, prevede l'obbligo da parte della Regione della certificazione annuale relativa all'attuazione dei punti 1 e 2 (riduzione quali-quantitativa della spesa), certificazione sottoposta alla valutazione di un apposito organismo da istituire presso il Ministero dell'economia e finanza. Si prevede altresì che la certificazione venga predisposta in ragione dei "dati di preconsuntivo" e che venga aggiornata e ritrasmessa in seguito all'adozione della legge regionale di approvazione del rendiconto relativo all'esercizio di riferimento. Sempre il medesimo organismo effettua, altresì, il monitoraggio degli investimenti statali e regionali e sull'impiego delle risorse dell'Unione europea nel territorio della Regione siciliana, anche allo scopo di verificarne le finalità, con specifico riguardo alle erogazioni in termini di cassa.

### **Punto 6**



Nei casi di mancato rispetto degli impegni imposti dai punti 1, 2 e 5 dell'Accordo viene prevista l'applicazione del regime ordinario triennale del ripiano del disavanzo, con conseguente revoca del beneficio del recupero decennale del disavanzo medesimo.

### Punto 7

In ultimo, al punto 7 dell'Accordo, il Governo centrale si è impegnato a trovare forme di collaborazione a supporto dell'attività di "contenimento" e "riqualificazione" della spesa da parte della Regione siciliana, senza che ciò comporti oneri per le finanze pubbliche.

### Tabella

Nella tabella allegata all'Accordo sono indicati gli effetti da prodursi al fine di recuperare l'intero importo del disavanzo in esame (importo minimo) attraverso i comportamenti virtuosi che la Regione dovrà assumere: si tratta, pertanto, non di obiettivi di carattere generale ma specifiche riduzioni con indicazioni precise riguardanti nel dettaglio ognuna delle categorie di impegni di spesa prese in considerazione. In particolare si stabiliscono, con riferimento all'intero arco temporale dal 2021 al 2029, specifiche percentuali (del 20 o del 40 per cento) di riduzione strutturale delle diverse voci di spesa corrente ivi esaminate rispetto al consuntivo 2018. L'intesa raggiunta tra Stato e Regione prevede, tuttavia, una flessibilità annuale del 10% in incremento o in decremento riferita al totale di ciascun aggregato da recuperare o compensare sempre in ambito triennale.

(in milioni di euro)

INTERVENTI PREVISTI NELL'ACCORDO	Riduzione strutturale della spesa corrente destinata al ripiano del disavanzo									
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 (*)	Totale
a) misure di razionalizzazione delle partecipazioni societarie b) definitiva chiusura delle procedure di liquidazione coatta delle società partecipate e degli enti in via di dismissione c) riduzione dei vitalizi dei consiglieri regionali e riduzione trasferimenti all'ARS d) incremento del lavoro agile e riduzione del trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
e) riorganizzazione della struttura amministrativa della Regione f) riforma consorzi di bonifica e altri enti GAP e riforma forestali g) riduzione di spesa per locazioni passive i) misure in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 j) recepimento dei principi in materia di dirigenza pubblica	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%
k) riduzione degli oneri finanziari, compresi quelli da contratti derivati l) semplificazioni amministrative, digitalizzazione e dematerializzazione degli atti m) riduzione trasferimenti a enti e società GAP anche mediante riduzione compensi organi amministrazione e controllo e dirigenza o) altre riduzioni della spesa corrente individuate dalla Regione	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%
<b>TOTALE RIDUZIONE SPESA CORRENTE (**)</b>	<b>40</b>	<b>80</b>	<b>125</b>	<b>175</b>	<b>225</b>	<b>245</b>	<b>265</b>	<b>285</b>	<b>300</b>	<b>1.740</b>

A titolo meramente esemplificativo, la prima categoria il cui contributo è pari al 20% dell'importo complessivo annuo, dovrà effettuare tagli pari a:

Categoria con riduzione al 20%	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totale
Taglio annuo in milioni di euro	8	16	25	35	45	49	53	57	60	<b>348</b>

## APPENDICE

Accordo tra Stato e Regione siciliana per il ripiano decennale del disavanzo

Schema di decreto legislativo: Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 - recante "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti finanziari e dei controlli.

## **ACCORDO TRA STATO E REGIONE SICILIANA PER IL RIPIANO DECENNALE DEL DISAVANZO**

Con riferimento all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, considerato che l'esercizio 2020 è concluso ed al fine di adempiere all'obbligo di adottare specifici impegni di rientro dal disavanzo e di riduzione strutturale della spesa corrente, il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione siciliana concordano quanto segue:

1. La Regione si impegna a realizzare per gli anni dal 2021 al 2029 riduzioni strutturali degli impegni di spesa corrente, rispetto a quelli risultanti dal consuntivo 2018, in misura non inferiore alla riduzione totale della spesa corrente indicata per ciascun anno nella tabella allegata. Qualora in un anno la riduzione sia maggiore rispetto a quella indicata nella predetta tabella, la parte eccedente può essere portata in diminuzione della riduzione dell'anno successivo, mentre qualora in un anno la riduzione sia inferiore rispetto a quella indicata nella predetta tabella, per un ammontare non superiore al 10% di quella programmata, tale mancata riduzione viene recuperata nel triennio successivo in quote costanti. La riduzione di cui al presente accordo avviene a parità di funzioni attribuite alla Regione e al netto delle seguenti esclusioni:
  - spesa per la sanità;
  - spese correttive e compensative delle entrate relative alle regolazioni contabili esclusivamente riferibili alle partecipazioni statutarie;
  - concorso alla finanza pubblica previsto dalla legislazione vigente al 31 dicembre di ciascun anno;
  - spese correnti finanziate con risorse trasferite vincolate.
  
2. In attuazione del punto 1, la Regione si impegna ad adottare interventi di riduzione della spesa corrente attraverso provvedimenti legislativi e/o amministrativi regionali e a realizzare, in particolare, i seguenti interventi i cui effetti annuali sul ripiano del disavanzo sono indicati nella tabella allegata. Con specifico allegato alla legge di bilancio regionale è determinata annualmente la misura puntuale dei singoli interventi per il triennio successivo. In particolare, gli interventi riguardano:
  - a) la completa attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel piano delle partecipazioni societarie adottato ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante Testo unico in materia di società a partecipazione

pubblica; l'integrale attuazione delle prescrizioni in materia di gestione del personale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 175 del 2016;

- b) il completamento e la definitiva chiusura delle procedure di liquidazione coatta delle società partecipate e degli enti in via di dismissione;
- c) il tempestivo adeguamento alla emananda decisione della Corte costituzionale in materia di riduzione dei vitalizi dei consiglieri regionali e la progressiva riduzione dei trasferimenti all'ARS;
- d) il recepimento della normativa statale e delle correlate direttive in materia di applicazione del lavoro agile al personale regionale e degli enti strumentali; il contenimento dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, nei limiti di quanto previsto per le amministrazioni pubbliche dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nonché una più efficace utilizzazione di tali risorse finalizzata al miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi erogati alla collettività;
- e) la riorganizzazione e lo snellimento della struttura amministrativa della Regione, al fine di ottenere una riduzione significativa degli uffici di livello dirigenziale e, in misura proporzionale, delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e del comparto, nonché dei contingenti di personale assegnati ad attività strumentali; il rafforzamento della gestione unitaria dei servizi strumentali, attraverso la costituzione di uffici comuni; il riordino degli uffici e organismi al fine di eliminare duplicazioni o sovrapposizioni di strutture o funzioni; il contenimento della spesa del personale in servizio, al netto delle spese per i rinnovi contrattuali nei limiti minimi di quelli previsti per il medesimo periodo a livello nazionale, e del personale in quiescenza. Ai fini del computo dei risparmi di spesa derivanti dalle cessazioni dal servizio del personale destinabili alle nuove assunzioni, sono esclusi, a decorrere dal 2021 e fino al 2029, i risparmi per cessazioni del personale al quale si applica il c.d. contratto 1 cessato dal servizio nel medesimo periodo. Dalle risorse assunzionali relative al personale dirigenziale è altresì detratto, per il triennio 2021/2023, l'importo dei trasferimenti al Fondo di quiescenza per il pagamento dell'indennità di buonuscita del personale dirigenziale cessato nel medesimo periodo, con conseguente sospensione del reclutamento di profili dirigenziali per il medesimo triennio.
- f) la riforma dei consorzi di bonifica e degli altri enti del GAP e la riforma dei forestali;

- g) la razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi occupati dagli uffici pubblici, al fine di conseguire una riduzione di spesa per locazioni passive della Regione e degli enti e società ricompresi nel GAP, fermo restando che ai fini del punto 1 rilevano le riduzioni degli impegni di spesa corrente del consuntivo della Regione;
- h) la valorizzazione delle entrate (ricognizione del patrimonio, canoni di concessione, locazioni ed altro) dei beni regionali e del GAP;
- i) la riduzione dei centri di costo attraverso l'applicazione delle misure in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e la riduzione della spesa mediante ribassi d'asta a seguito delle procedure di evidenza pubblica espletate dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori;
- j) il recepimento dei principi in materia di dirigenza pubblica, già applicati in via ordinaria dalle comparabili amministrazioni pubbliche per funzioni espletate di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e s.m.i., al fine di semplificare ed efficientare le modalità di attribuzione degli incarichi, eliminare le distinzioni tra la prima e la seconda fascia dei dirigenti di ruolo, superare la terza fascia dirigenziale avente natura transitoria con l'inquadramento nell'istituenda unica fascia dirigenziale, agli esiti di una procedura selettiva per titoli ed esami, e di rendere rilevanti gli esiti della valutazione ai fini del percorso di carriera e della corresponsione del trattamento economico, con espresso divieto a regime di inquadramenti automatici o per mezzo di concorsi riservati per l'accesso alla dirigenza e come obiettivo prioritario la riduzione del numero complessivo delle posizioni dirigenziali di ogni livello;
- k) la riduzione dell'indebitamento complessivo, al fine di contenere gli oneri finanziari, compresi quelli derivanti dai contratti derivati;
- l) le semplificazioni amministrative, la digitalizzazione e dematerializzazione degli atti, la riduzione della produzione e conservazione dei documenti cartacei entro il 2022;
- m) la riduzione dei compensi degli organi di amministrazione e controllo e della dirigenza, nonché delle spese per consulenze ed incarichi professionali degli enti e società ricompresi nel GAP, fermo restando che ai fini del punto 1 rilevano le

riduzioni degli impegni di spesa corrente del consuntivo della Regione; la riduzione dei trasferimenti correnti agli enti pubblici e alle società del GAP;

n) l'incremento degli investimenti attraverso l'utilizzo dei fondi nazionali e comunitari. Fermo restando, per ciascuno degli anni fino al 2026, quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 1, comma 886, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'articolo 1, commi 779 e succ., della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la Regione si impegna anche per gli anni dal 2027 al 2029 a riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo aumento dei pagamenti complessivi per gli investimenti in misura non inferiore al 5 per cento per ciascun anno rispetto all'anno precedente;

o) ulteriori misure di contenimento e di riqualificazione della spesa, individuate dalla Regione in piena autonomia, dando priorità a quelle indicate nel presente Accordo.

3. Entro il 28 febbraio 2021, la Regione si impegna ad approvare il piano di rientro del disavanzo in esecuzione del presente Accordo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 158 del 2019, cui si applicano i principi contabili di cui ai paragrafi 9.2.25 e successivi dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011. La deliberazione dell'Assemblea Regionale Siciliana che approva il piano di rientro, oltre a quanto previsto dal richiamato paragrafo 9.2.25 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011, contiene quanto previsto ai punti 1 e 2. Il piano di rientro del disavanzo costituisce allegato al bilancio di previsione della Regione per gli esercizi 2021/2023.
4. La Regione si impegna a non autorizzare con propria legge l'esercizio provvisorio oltre il 28 febbraio 2021.
5. Entro il 30 aprile di ciascun anno, la Regione trasmette una certificazione per la verifica dei punti 1 e 2 dell'Accordo ad un apposito tavolo Stato-Regione, istituito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, composto da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, Dipartimento per le politiche di coesione, del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e della Regione. La certificazione è predisposta sulla base di dati di preconsuntivo ed è aggiornata e ritrasmessa a seguito dell'approvazione della legge regionale del rendiconto

dell'esercizio di riferimento. Il tavolo effettua, peraltro, il monitoraggio degli investimenti sia statali che regionali e dell'utilizzo delle risorse dell'Unione europea nel territorio della Regione, anche al fine di verificarne le finalità, con particolare riferimento alle erogazioni in termini di cassa.

6. In caso di mancata attuazione degli impegni di cui ai punti 1 e 2, tenendo conto della flessibilità ivi prevista, viene meno il regime di ripiano pluriennale del disavanzo di cui al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 158 del 2019 e trova applicazione il regime ordinario previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La facoltà di ripiano pluriennale del disavanzo di cui al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 158 del 2019 viene meno anche a seguito della mancata trasmissione della certificazione.
7. Il Governo si impegna ad individuare modalità di cooperazione volte a supportare le attività di contenimento e di riqualificazione della spesa da realizzare nel periodo temporale da parte della Regione siciliana, senza oneri a carico della finanza pubblica.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Il Presidente della Regione Siciliana

**Impegni regionali di riduzione della spesa corrente in attuazione dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 158 del 2019**

(in milioni di euro)

INTERVENTI PREVISTI NELL'ACCORDO	Riduzione strutturale della spesa corrente destinata al ripiano del disavanzo									
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 (*)	Totale
a) misure di razionalizzazione delle partecipazioni societarie b) definitiva chiusura delle procedure di liquidazione coatta delle società partecipate e degli enti in via di dismissione c) riduzione dei vitalizi dei consiglieri regionali e riduzione trasferimenti all'ARS d) incremento del lavoro agile e riduzione del trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
e) riorganizzazione della struttura amministrativa della Regione f) riforma consorzi di bonifica e altri enti GAP e riforma forestali g) riduzione di spesa per locazioni passive i) misure in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 j) recepimento dei principi in materia di dirigenza pubblica	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%
k) riduzione degli oneri finanziari, compresi quelli da contratti derivati l) semplificazioni amministrative, digitalizzazione e dematerializzazione degli atti m) riduzione trasferimenti a enti e società GAP anche mediante riduzione compensi organi amministrazione e controllo e dirigenza o) altre riduzioni della spesa corrente individuate dalla Regione	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%
<b>TOTALE RIDUZIONE SPESA CORRENTE (**)</b>	<b>40</b>	<b>80</b>	<b>125</b>	<b>175</b>	<b>225</b>	<b>245</b>	<b>265</b>	<b>285</b>	<b>300</b>	<b>1.740</b>

(\*) Riduzione della spesa strutturale, da confermare nei successivi esercizi.

(\*\*) Totale della riduzione della spesa corrente di ciascun anno rispetto al consuntivo 2018 (importo minimo da realizzare). L'obiettivo da realizzare in sede di rendiconto è il Totale della riduzione, mentre la riduzione per ciascuna singola voce è indicata a preventivo annualmente in allegato al bilancio triennale. Con riferimento al 2018 e a ciascun esercizio, la spesa è calcolata al netto della sanità, delle spese correttive e compensative delle entrate relative alle regolazioni contabili esclusivamente riferibili alle partecipazioni statutarie, del concorso alla finanza pubblica previsto dalla legislazione vigente al 31 dicembre di ciascun anno e delle spese correnti finanziate con risorse trasferite vincolate.



**COMMISSIONE PARITETICA  
EX ART. 43 STATUTO SICILIANO**

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO: “MODIFICHE ALL'ARTICOLO 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 DICEMBRE 2019, N. 158, RECANTE 'NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELLA REGIONE SICILIANA IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI, DEI CONTI GIUDIZIALI E DEI CONTROLLI”

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

VISTO l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTO il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante “Approvazione dello statuto della Regione siciliana” e, in particolare, l'articolo 14, lettera g), e 17, lettera h) ed i);

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 recante: “Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziari e dei controlli” e, in particolare, l'articolo 7;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTO il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e, in particolare, l'articolo 14;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012” convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e, in particolare, l'articolo 1;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea” e, in particolare, l'articolo 32;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante “Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione” e, in particolare, l'articolo 9;

VISTE le determinazioni della Commissione paritetica prevista dall'art. 43 dello Statuto della Regione siciliana, espresse nella riunione dell'11 gennaio 2021;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del .... ;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

**ART. 1**

*(Modifiche al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158)*

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 le parole *'non potranno essere ripianate oltre il limite massimo di dieci esercizi.'* sono sostituite dalle seguenti: *"saranno ripianate in dieci esercizi."* ed, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *"Per far fronte agli effetti negativi derivanti dall'epidemia da Covid-19, le quote di copertura del disavanzo accertato con l'approvazione del rendiconto 2018, da ripianare nell'esercizio 2021, sono rinviate, esclusivamente per tale annualità, all'anno successivo a quello di conclusione del ripiano originariamente previsto".*

**ART. 2**

*(Modifiche al comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158)*

1. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al primo periodo, dopo le parole: *"è ridotto a tre anni"*, sono aggiunte le seguenti: *"secondo quanto previsto, rispetto alle tempistiche di rientro indicate al comma 1 con riferimento allo stato di emergenza dell'epidemia da COVID-19"* e le parole *"qualora, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo,"* sono sostituite dalle seguenti: *"qualora, entro il 31 gennaio 2021,"*;
  - b) al secondo periodo, le parole *"già con effetti a decorrere dall'esercizio finanziario 2020"* sono sostituite dalle seguenti: *"con effetti a decorrere dall'esercizio finanziario 2021"*.

**ART. 3**

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Il Presidente della Commissione Paritetica  
Prof. Avv. Antonino Ilacqua